



## APPROFONDIMENTO

Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008

# Aspetti fiscali del recesso da società di persone

di Giuseppe Rebecca<sup>(\*)</sup> e Fabio Sartori<sup>(\*\*)</sup>

L'Agenzia delle Entrate ha riconfermato, con la ris. n. 64/2008, che la differenza da recesso da una società di persone costituisce un costo per la società che la liquida. Non è invece ancora del tutto univoco l'inquadramento del reddito per il socio che recede.

La maggioranza della dottrina segue l'attuale orientamento dell'Amministrazione finanziaria e considera tale reddito della stessa natura del reddito della società da cui deriva.

In questo articolo esponiamo una tesi diversa: a nostro avviso si può considerare tale importo come reddito di capitale.

### 1. Premessa

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 64/E del 25 febbraio 2008 (in *"il fisco"* n. 10/2008, fascicolo n. 1, pag. 1819), è recentemente intervenuta in tema di **recesso**<sup>1</sup> da società di persone, finalmente confermando che l'importo liquidato al socio recedente costituisce, per la società, un componente negativo di reddito deducibile.

<sup>(\*)</sup> Dottore commercialista - Studio Rebecca & Associati di Vicenza.

<sup>(\*\*)</sup> Dottore commercialista in Verona.

<sup>1</sup> Nel presente contributo si tratterà, congiuntamente al recesso, anche la fattispecie dell'esclusione e morte, intendendo con recesso anche queste ultime fattispecie, in riferimento sia alla società in nome collettivo sia alla società in accomandita semplice.

Era questo uno degli argomenti non del tutto risolti e sul quale si erano spesi numerosi interventi da parte dell'Amministrazione finanziaria e della dottrina<sup>2</sup>.

In questo contributo cercheremo di fare il punto della situazione, ad oggi, sulla tematica oggetto di commento, osservando come, per certi aspetti, il trattamento fiscale dell'operazione di recesso del socio di società di persone<sup>3</sup>, disciplinato dall'art. 20-*bis* del Tuir<sup>4</sup>, non ci sembri ancora pienamente risolto.

In particolare, non concordiamo sulla corretta qualificazione reddituale delle somme percepite dal socio quale "differenza di recesso" che, anche alla luce del recente intervento dell'Agenzia, vengono intese come reddito di impresa. A nostro avviso si tratta invece di reddito di capitale.

### 2. Brevi cenni di trattamento civilistico del recesso

Prima di approfondire la tematica in commento

<sup>2</sup> Si veda C. Attardi, *Risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008: deducibilità dal reddito d'impresa della "differenza da recesso"*, in *"il fisco"* n. 10/2008, fascicolo n. 2, pag. 1866 e F. Dezzani-L. Dezzani, *Recesso del socio nelle società di persone: scritture contabili*, in *"il fisco"* n. 20/2008, fascicolo n. 1, pag. 3613.

<sup>3</sup> Il trattamento fiscale in commento potrebbe essere esteso anche alle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art. 116 del Tuir. Si veda in tal senso G.P. Tosoni, *La società può dedurre i costi per il recesso*, in *"Il Sole-24 Ore"* del 26 febbraio 2008.

<sup>4</sup> Introdotto dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 e che ha così abrogato l'art. 6 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, riproducendo la previsione in esso contenuta.

da una prospettiva fiscale, è opportuno sintetizzare la **disciplina civilistica**, che regola le ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un socio (non imprenditore), nelle società di persone.

La premessa ad ogni scioglimento del rapporto sociale è rappresentata, come noto, dalla definizione dei rapporti economici intercorrenti tra il socio e la società.

In particolare, l'art. 2289 del codice civile dispone che la liquidazione della quota sociale sia effettuata sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria della società, redatta alla data in cui si verifica lo scioglimento. Dato che la quota va determinata secondo l'effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, sarà necessario tener conto delle operazioni in corso, dei valori effettivi dei vari beni e dell'eventuale avviamento<sup>5</sup>.

Ci si può chiedere a chi spetti l'obbligazione di liquidare la quota, se alla società o ai soci superstiti.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 291 del 26 aprile 2000 ha ritenuto che l'onere spetti alla società, in quanto titolare di diritto del patrimonio. Più recentemente, la sentenza della Corte di Cassazione n. 6373 del 1° aprile 2004 ha affermato che "le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei confronti della società"<sup>6</sup>.

Questa procedura di liquidazione viene detta **tipica** e si contrappone a quella cosiddetta **atipica** in cui, invece, i soci superstiti che liquidano il socio recedente.

Le cause che possono innescare la fattispecie analizzata sono:

- la **morte**: è disciplinata dall'art. 2284 del codice civile e prevede che gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che non

si preferisca sciogliere la società o continuarla<sup>7</sup> con gli eredi stessi, previo loro consenso;

- il **recesso**<sup>8</sup>: può avvenire ai sensi dell'art. 2285 del codice civile con un preavviso di almeno tre mesi, nel caso in cui il contratto societario abbia durata per tutta la vita dei soci o senza una data esplicita di termine, nei casi previsti dal contratto sociale o per giusta causa<sup>9</sup>;
- l'**esclusione**<sup>10</sup>: è regolata dall'art. 2286 del codice civile e occorre allorché il socio sia estromesso per gravi inadempienze delle obbligazioni, che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Ai sensi dell'art. 2289 del codice civile, il socio recedente ha diritto alla liquidazione della quota mediante il pagamento di una somma di denaro di valore pari alla quota stessa entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto<sup>11</sup> oppure, in deroga<sup>12</sup>, mediante attribuzione di beni diversi dal denaro e rappresentati, ad esempio, da mobili o immobili.

<sup>7</sup> In tal senso si parla di "clausola di continuazione" ove tale opzione sia preventivamente inserita nell'atto costitutivo.

<sup>8</sup> Il diritto di recesso è un atto recettizio, vale a dire che si perfeziona solo dal momento in cui giunge a conoscenza di tutti gli altri soci. È un diritto soggettivo potestativo in base al quale una parte si scioglie dal vincolo contrattuale con effetti *ex nunc*. Si deve osservare che il diritto di recesso sostanzia una deroga all'art. 1372 del codice civile secondo il quale il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso. Ai sensi dell'art. 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell'iniziativa economica, tuttavia, il citato articolo trova un limite in quanto non è consentito costringere un individuo ad esercitare un'attività economica contro il proprio volere.

<sup>9</sup> Le fonti del recesso possono essere "legali", se previste dalla legge, o "convenzionali", se stabilite da specifiche clausole contrattuali. Per "giusta causa", invece, si intende l'evento che non consente la normale prosecuzione del rapporto sociale e non sia attribuibile solo al socio recedente. Un esempio di recesso per giusta causa potrebbe essere identificato in un dissidio insanabile tra i soci.

<sup>10</sup> L'esclusione è un istituto tipico delle società di persone in cui prevale il cosiddetto *intuitus personae*, vale a dire l'elemento personale.

<sup>11</sup> Senza la corresponsione di alcun interesse.

<sup>12</sup> Se il socio ha conferito alla società beni in proprietà o godimento, di norma, non ha diritto alla restituzione di quanto conferito, in quanto si suole privilegiare il mantenimento e la tutela in società dei beni che potrebbero essere essenziali per scopi produttivi.

<sup>5</sup> P. Meneghetti-C. De Luca, in "Focus Fiscali" n. 4/2008 pag. 46, affermano: "evidentemente, il riferimento non va inteso a una situazione patrimoniale predisposta secondo le ordinarie regole di redazione del bilancio annuale (artt. 2423 e seguenti, c.c.) bensì ad una situazione che evidenzii il valore effettivo della società, conteggiando quindi anche eventuali plusvalori latenti su beni aziendali nonché l'avviamento".

<sup>6</sup> Si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 11298/2001 che così afferma: "La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (proposta dal socio receduto o escluso ovvero dagli eredi del socio defunto) fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società e, pertanto, ai sensi dell'art. 2266 cod. civ. va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che vi sia necessità di evocare in giudizio anche gli altri soci".

### 3. La prospettiva del socio recedente

Il socio recedente solitamente è liquidato con valori superiori a quelli contabili e a quelli riconosciuti fiscalmente alla partecipazione posseduta; ciò per effetto di plusvalori latenti sui beni d'impresa e/o dell'avviamento<sup>13</sup>.

L'art. 20-*bis* del Tuir, come anticipato, delinea il trattamento fiscale da riservare al socio, facendo esplicito riferimento alle disposizioni previste in materia di recesso o liquidazione del socio di società di capitali di cui all'art. 47, comma 7, articolo che disciplina i redditi da partecipazione nell'alveo dei redditi di capitale.

Tale norma dispone che il **reddito emergente** in caso di recesso sia determinato dalla differenza tra la somma, percepita in fase di liquidazione della quota, e il prezzo originariamente pagato per acquistare la partecipazione.

Si deve osservare, da subito, che la locuzione "prezzo pagato" non va inteso in senso stringente, ma piuttosto in senso lato, quale "costo fiscalmente riconosciuto"<sup>14</sup> della partecipazione<sup>15</sup>. Soprattutto nelle società di persone, infatti, il prezzo pagato è solo uno degli elementi da considerare; tale valore originario è aumentato dei redditi imputati per trasparenza nelle varie annualità e diminuito degli utili eventualmente distribuiti e delle perdite realizzate.

Nell'importo liquidato al socio recedente confluiscono, quindi, congiuntamente, valori diversi e così sintetizzabili:

- quota di capitale, di riserve e di utili già iscritti in bilancio;
- quota dell'utile in corso di formazione nell'esercizio<sup>16</sup>;

- quota di avviamento;
- quota di plusvalori al netto delle minusvalenze.

Nella somma ottenuta dal socio recedente sono quindi determinabili due distinte componenti<sup>17</sup>:

- una di tipo **patrimoniale**, costituita dal rimborso della quota capitale sociale e delle riserve di utili, già tassati per trasparenza in capo al socio e, pertanto, non tassabile nuovamente in capo al socio cessato<sup>18</sup>;
- una di tipo **reddituale**, determinata dal corrispettivo dovuto al socio cessato, relativamente alla plusvalenze latenti, dall'avviamento e dagli utili in corso di formazione nell'anno di cessazione e dalle eventuali riserve in sospensione d'imposta distribuite. Come chiarito dalla recente ris. n. 64/E del 2008, tale componente è identificata come "differenza da recesso".

Tale reddito può essere tassato, alternativamente, in maniera "separata" (compilando il Quadro RM di UNICO) oppure in modo "ordinario", per opzione<sup>19</sup> (con cumulo del reddito da partecipazione nel Quadro RN).

Al riguardo si veda l'esempio di compilazione nelle pagine a seguire.

"Diritto e Pratica delle Società", "Il Sole-24 Ore" n. 14 del 27 agosto 2004: il diritto di partecipazione agli utili in corso per il socio receduto sancisce "un diritto ulteriore e aggiuntivo rispetto alla liquidazione della somma corrispondente al valore della quota di recesso".

<sup>13</sup> M. Bernabei, *Deducibile la quota del socio che recede da una S.n.c.*, in "Fiscalitax" n. 4/2008, afferma: "di norma, infatti, il capitale economico esprime un valore superiore al capitale netto contabile e tale differenza si riflette sulla valutazione della quota spettante al socio, che eccede - in termini monetari, o finanziari la corrispondente frazione di patrimonio netto rappresentata, se non altro in ragione dell'avviamento e della quota parte di utili maturata durante la trascorsa frazione dell'esercizio che precede il recesso; differenza che prende appunto il nome, ricordano le Entrate, di differenza di recesso e che costituisce la parte di rimborso del maggior valore economico rispetto a quello contabile".

<sup>14</sup> Ricordiamo che il costo fiscale della partecipazione in una società di persone è determinato ai sensi dell'art. 68, comma 6, del Tuir.

<sup>15</sup> Si veda in tale senso P. Meneghetti, *L'esperto risponde*, in "Il Sole-24 Ore" n. 40 del 28 maggio 2006.

<sup>16</sup> Come osservato da E. Uteri, *Liquidazione di quota del socio uscente e legittimazione delle società di persone*, in

<sup>17</sup> Per approfondimenti si rimanda a E. Orsi, *Indeducibilità delle somme corrisposte dalla società di persone ai soci cessati alla luce della nota della Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna n. 38696/2007*, in "il fisco" n. 37/2007, fascicolo n. 1, pagg. 5486.

<sup>18</sup> L'art. 163 del Tuir dispone che "1. La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi".

<sup>19</sup> Al riguardo le istruzioni di UNICO PF 2008 al Quadro RM, alla sezione II, lettera f), affermano che vanno indicati: "i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del TUIR, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni". Nel caso in cui, tra la data di costituzione della società e quella dello scioglimento del rapporto sociale, siano passati meno di cinque anni si applica la tassazione ordinaria, con addizione del reddito da recesso agli altri redditi posseduti. Appare del tutto ininfluenza, quindi, la data di acquisto della partecipazione, in quanto la condizione va monitorata sulla società e non sul socio recedente.

#### 4. Qualificazione del reddito di partecipazione


L'art. 6 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e l'art. 20-*bis* del Tuir definiscono le somme liquidate al socio receduto come "reddito di partecipazione". Come noto le categorie reddituali sono sei<sup>20</sup> ed il reddito da partecipazione non fa parte di nessuna di queste.

La circ. n. 10/E del 13 marzo 2006 (in "il fisco" n. 13/2006, fascicolo n. 2, pag. 1974), intervenuta sulla questione, ha escluso che il c.d. "reddito di partecipazione" integri un'autonoma categoria reddituale, con evidente conseguenza che lo stesso deve necessariamente essere assorbito nelle tipologie reddituali canonicamente conosciute. Ma quale?

Non esiste alcuna norma specifica che, in maniera definitiva, determini la categoria di pertinenza di questa tipologia reddituale e, pertanto, la questione rimane, ancor oggi, **incerta e affidata alle interpretazioni**.

Oltre all'art. 6 del D.P.R. n. 42/1988 e all'attuale art. 20-*bis* del Tuir, il "reddito di partecipazione" compare anche nella titolazione dell'art. 47 (ex art. 44) del Tuir – "Utili da partecipazione" – e nei Modelli per la dichiarazione dei redditi.

Il reddito da partecipazione può, quindi, a nostro avviso, essere identificato con il reddito di capitale, o reddito diverso, o ancora reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Definita la categoria reddituale di appartenenza, si avranno conseguentemente diversi trattamenti fiscali.



La recente risoluzione in commento ha aderito alla teoria più diffusa, da noi non condivisa, che intende il "reddito di partecipazione" quale **reddito di impresa**.

In assenza di una qualificazione "legale", dottrina e prassi amministrativa si sono divise su due diverse interpretazioni:

- una **prima interpretazione**, da chi scrive preferita, considera il reddito da recesso quale **reddito di capitale**, in quanto il rimando operato dall'art. 20-*bis* all'art. 47, comma 7, del Tuir definirebbe due condizioni congiunte:
  - 1) la qualificazione del reddito da partecipazione come appartenente alla categoria dei redditi di capitale;


- 2) la quantificazione del reddito da recesso con le regole proprie dei redditi di capitale<sup>21 22</sup>;

<sup>20</sup> L'art. 6 del Tuir dispone che i redditi siano: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi.

<sup>21</sup> Si vedano Assonime, circ. 15 maggio 1989, n. 58; P. Meneghetti, *Nessuno sconto per chi monetizza*, in "Il Sole-24 Ore" del 18 aprile 2002; M. Piazza (2004), *La nuova disciplina dei dividendi*, in AA.VV., *La nuova Ires: come cambia l'imposizione dal 1° gennaio 2004*; G. Ranocchi, *Recesso del socio: tassazione dei redditi percepiti*, in "Forum Fiscale" de "Il Sole-24 Ore", edizione n. 7 del 1° luglio 2004; G. Rebecca, *Recesso del socio di società di persone*, in "Forum Fiscale", n. 2/2006, pag. 60 e in "Il Sole-24 Ore" del 4 gennaio 2006, n. 3, *Il recesso del socio non trova certezze*.

<sup>22</sup> Questa è la tesi sostenuta, seppure con andamento altalenante, dalla stessa Amministrazione finanziaria sia *ante* Tuir che più recentemente. Al riguardo si vedano la ris. n. 318 del 13 marzo 1979, la nota n. 9/540 del 13 marzo 1979 e la nota n. 9/849 del 12 giugno 1978 (tutte in banca dati "fiscoonline") e, *post* Tuir, la circ. n. 52/E del 10 dicembre 2004 (in "il fisco" n. 47/2004, fascicolo n. 2, pag. 7202); la circ. n. 26/E del 16 giugno 2004 (in "il fisco" n. 26/2004, fascicolo n. 2, pag.

**1ª TEORIA: Reddito da recesso come reddito di capitale**



• una **seconda alternativa**, condivisa dai più, intende il reddito da recesso quale **reddito d'impresa**, in quanto il rinvio dell'art. 20-bis del Tuir ha solo il fine di "quantificare" il reddito imponibile mediante l'applicazione delle norme previste per la tassazione dei redditi di capitale<sup>23</sup>, senza che ciò comporti la necessità di inquadrare tale reddito tra i redditi di capitale. Il socio, pertanto, sarebbe titolare di un reddito di impresa in quanto connesso, per trasparenza, ad una società commerciale che, per natura, è generatrice di reddito d'impresa. Con il recesso, quindi, si trasferirebbe, per trasparenza, al socio la medesima natura del reddito della società, in tal modo attratto nel reddito d'impresa. Inoltre, l'utilizzo dell'espressione "reddito di partecipazione", altrimenti senza senso, confermerebbe che trattasi di reddito di partecipazione in una società di persone, e,


quindi, rientrerebbe nella categoria dei redditi di impresa, e non, invece, come utile di partecipazione da attrarre nei redditi di capitale<sup>24</sup>.

Altri Autori<sup>25</sup> sostengono che il legislatore volesse distinguere il trattamento del reddito da recesso delle società di persone da quello delle società di capitali.

Se, infatti, il legislatore avesse voluto ottenere l'equiparazione a livello quantitativo e qualitativo, sarebbe stato più agevole rinviare nell'art. 20-bis del Tuir la validità dell'art. 47 del Tuir anche per le società di persone, ma così non è stato.

Altre ragioni, a sostegno della seconda interpretazione, fanno leva sulla simmetria di imposizione, sostenendo che il reddito di recesso, tassato interamente in capo al socio, nello stesso tempo costituisce componente negativo deducibile per la società mantenendone, quindi, la medesima natura.

**2ª TEORIA: Reddito da recesso come reddito di impresa**



La ris. n. 64/E del 2008, al riguardo, ha aderito alla seconda soluzione chiarendo che "la diffe-

renza positiva risultante da tale raffronto, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa ...".

4008); la circ. n. 54/E del 19 giugno 2002 (in "il fisco" n. 26/2002, fascicolo n. 2, pag. 3744) e la circ. n. 98/E del 17 maggio 2000 (in "il fisco" n. 22/2000, pag. 7178).

<sup>23</sup> Tra gli altri, L. Miele, *Quota liquidata al socio receduto da una società di persone*, in "Corriere tributario" n. 30/2000; G. Odetto, *La disciplina fiscale del recesso per i soci di società di persone, S.r.l. e S.p.A.*, in "Schede di Aggiornamento" Eutekne, n. 6/2004, pag. ; R. Lunelli, *Recesso da società*

*di persone. Una disciplina fiscale ancora alla ricerca di conferme*, in "il fisco" n. 33/2005, fascicolo n. 1, pag. 5125.

<sup>24</sup> In questo senso era intervenuta la ris. n. 120/E del 18 aprile 2002 (in "il fisco" n. 19/2002, fascicolo n. 2, pag. 2804) e la circ. n. 98/E del 17 maggio 2000 che, ammettendo la natura di reddito di capitale, specificava che il reddito da partecipazione costituisce reddito d'impresa se non sussistono le con-

Questa non è un'affermazione di poco conto, in quanto la qualificazione del reddito da recesso, come d'impresa, significa anche disapplicare le particolari disposizioni di determinazione del reddito da capitale che, come noto, vede il reddito tassato al 40% (se la partecipazione è qualificata) e sottoposto a ritenuta del 12,5% (se la stessa non è qualificata). Se il reddito *de quo* fosse d'impresa, sarebbe tassato interamente, senza alcun abbattimento di imponibile.

Inoltre, se vogliamo intendere il reddito da recesso come reddito d'impresa e non di capitali, ciò comporta anche che tali somme siano tassate per competenza, e non per cassa<sup>26</sup>. La risoluzione suddetta, infatti, afferma che la differenza da recesso "deve essere tassata in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito".

## 5. Il nostro parere

È sicuramente condivisibile l'affermazione secondo cui il legislatore si è interessato dell'aspetto quantitativo; meno sostenibile la tesi che il legislatore voglia tenere distinti i diversi trattamenti e che, trattandosi di reddito di partecipazione, si sia nell'ambito del reddito d'impresa.

Evidenziamo, oltre alle affermazioni ora rammentate, una vistosa stonatura: ove la partecipazione fosse detenuta in una società semplice per l'esercizio di arti e professioni, il reddito non sarebbe evidentemente d'impresa, bensì di lavoro autonomo.

Sull'argomento è intervenuta la recentissima ris. n. 142/E del 10 aprile 2008 (in banca dati "fisconline") rammentando che il Tuir accomuna fiscalmente le associazioni professionali alle società semplici, in quanto presentano elementi costitutivi simili: conferimento di beni e servizi,

dizioni per l'applicazione della tassazione separata. Si rammenta, infatti, che, ai fini della tassazione separata, non è richiesto il possesso almeno quinquennale delle quote della società, ma solo l'esistenza ultraquinquennale della società.

<sup>25</sup> Si veda, in particolare R. Lunelli, già citato.

<sup>26</sup> A tale riguardo si rammenta la risposta 7.12 contenuta nella circ. n. 6/E del 13 febbraio 2006, in "il fisco" n. 9/2006, fascicolo n. 2, pag. 1356, che chiarisce: "... come si evince anche dalla relazione illustrativa al decreto correttivo Ires, la componente reddituale compresa nell'importo percepito dal socio uscente è determinata secondo le regole dettate dall'articolo 47, comma 7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una società di persone, assume natura di reddito d'impresa e deve essere tassato in capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende alla determinazione di tale reddito".

esercizio collettivo di un'attività che genera reddito e volontà contrattuale di suddividere gli utili, senza che tutto questo configuri in alcun modo un'attività commerciale o reddito d'impresa<sup>27</sup>. Quanto affermato dalla ris. n. 64/E del 2008, in commento, non appare, in definitiva, del tutto convincente. L'unica certezza non contestabile è che la norma si presenta lacunosa e muta, e, in assenza di un'esplicita presa di posizione "legale", è possibile affermare tutto ed il contrario di tutto.

A parere di chi scrive sembra comunque preferibile la tesi che interpreta il reddito *de quo* quale **reddito di capitale**.

Si osservi che i contenuti dell'art. 20-bis, introdotto dal D.Lgs 18 novembre 2005, n. 247 (c.d. "Correttivo Ires"), non sono per nulla innovativi, in quanto l'addizione normativa del nuovo testo rispetto all'art. 6 del D.P.R. n. 42/1988, si limita alla frase terminale: "indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata", priva, quindi, di una specifica presa di posizione.

Non condivisibile, inoltre, è l'affermazione, contenuta nella relazione illustrativa del "Correttivo Ires", che qualifica il reddito da recesso come **universalmente da impresa**<sup>28</sup> mentre, abbiamo già osservato, potrebbe configurarsi anche quale reddito professionale.

Le società semplici, per esempio, in ossequio al disposto dell'art. 2249 del codice civile, che inibisce l'esercizio di attività commerciali, determinano il proprio reddito sommando i redditi riconducibili ad ogni categoria prevista dall'art. 6, comma 1, del Tuir, quindi, ad esclusione dei redditi d'impresa.

A mente dell'art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, tali redditi dovrebbero considerarsi, caso mai, quali redditi diversi<sup>29</sup> e non d'impresa<sup>30</sup>. Se

<sup>27</sup> L'art. 2247 del codice civile dispone che "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

<sup>28</sup> La citata relazione afferma: "la disposizione qualifica come reddito di partecipazione, e quindi come reddito di impresa, il differenziale percepito all'atto dell'evento (recesso, liquidazione, eccetera).

<sup>29</sup> Alcuni Autori sostengono che il reddito in parola sia configurabile come *capital gain* in quanto del tutto equivalente - da un prospettiva fiscale - alla plusvalenza che il socio realizzerebbe vendendo la propria quota. Fra questi M. Varesano-D. Stevanato in "Dialoghi di diritto tributario" n. 10/2007, pagg. 1283 e seguenti, affermano che il reddito da recesso sia appunto un *capital gain* cioè un reddito diverso di natura finanziaria: "la classificazione in reddito diverso pare essere quella più corretta anche dal punto di vista teorico: infatti, come è noto, i capital gains si differenziano dai redditi di capitale in quanto non hanno carattere

l'intenzione effettiva del legislatore era quella di parificare il reddito da recesso al reddito di impresa ci si sarebbe atteso che ciò fosse avvenuto direttamente nell'art. 20-*bis* in maniera esplicita, non certamente così.

I sostenitori della seconda tesi ritengono, inoltre, che l'utilizzo della locuzione "reddito di partecipazione" esprima appartenenza dello stesso nella categoria dei redditi d'impresa, in quanto, altrimenti, volendo intendere tale reddito quale di capitale, si sarebbe utilizzata l'espressione "utile da partecipazione".

A ben guardare, tuttavia, il rimando dell'art. 20-*bis* al comma 7 dell'art. 47 afferma esattamente il contrario di quanto ora detto, in quanto dispone che "le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso ... costituiscono **utile** per la parte che eccede ..." con piena evidenza che il rimando dell'art. 20-*bis* sembrerebbe richiamare un concetto proprio del reddito di capitali e non del reddito d'impresa. In tal senso si rimanda anche all'art. 44, comma 1, lettera e), del Tuir secondo cui sono redditi di capitale "gli utili

derivanti dalla partecipazione al capitale": in altre parole è reddito di capitale "ogni provento che discende da un negozio o altro rapporto avente ad oggetto un impiego del capitale"<sup>31</sup>.

In conclusione, "alla luce anche dei principi ispiratori della riforma parrebbe più corretto qualificare il suddetto reddito come derivante dall'impiego di capitale"<sup>32</sup> e quindi **reddito di capitale**. Esaminando le norme appare evidente che il "Correttivo Ires" (D.Lgs. n. 247/2005) nulla abbia aggiunto a quanto già prima esisteva e non sia quindi determinante sulla questione: le interpretazioni a sostegno della qualifica del reddito in parola quale reddito di impresa sembrano, quindi, prive di valide giustificazioni.

## 6. Una esemplificazione

Per comprendere meglio i concetti esposti si veda l'esempio seguente.

Si supponga che nel 2000 venga costituita la società Domuş S.n.c con versamento di denaro dei soci per complessivi euro 16.000 così composto:

Conferimenti	Euro	Quota capitale sociale
Sig. Rossi	8.000	50%
Sig. Bianchi	4.800	30%
Sig. Verdi	3.200	20%
Totale	16.000	100%

Il 1° maggio del 2007 il sig. Bianchi, causa il forte dissidio con gli altri soci, intende esercitare il diritto di recesso a far data dal 15 agosto. Gli am-

ministratori redigono quindi una situazione patrimoniale da cui appare che il valore di mercato della società è di euro 30.000 così determinato:

Situazione patrimoniale al 15 agosto 2007	Euro
Capitale sociale	16.000
Utili esercizi precedenti da bilancio (*)	4.000 (utili fiscali 4.500)
Utile in formazione da bilancio (*)	2.000 (utile fiscale 2.500)
Avviamento	8.000
<b>Totale</b>	<b>30.000</b>

- (\*) Utili non distribuiti: nella realtà, il costo fiscale della partecipazione non coincide quasi mai con il valore fiscale in quanto occorre tener conto delle variazioni, di natura fiscale, in aumento e diminuzione al reddito. Per rendere percepibile tale effetto si considerino anche le seguenti variabili:
- gli utili fiscali degli esercizi precedenti siano pari a 4.500 (sia stata quindi operata una variazione in aumento dell'imponibile di 500)
  - l'utile fiscale in formazione sia pari a 2.500 (vi sia quindi una ripresa fiscale in aumento di 500). L'utile in formazione non incide, se non nella determinazione della quota.

predeterminato e non costituiscono i frutti naturali e conseguenti ad un impiego di capitale (come sono invece interessi e dividendi, i quali sono comunque sempre positivi), ma hanno carattere aleatorio e 'speculativo', e dipendono dalla capacità dell'operatore di anticipare le tendenze del mercato".

<sup>30</sup> C. Bianco, in "Contabilità, Finanza e Controllo", edizione n. 6 del 1° giugno 2006 de "Il Sole-24 Ore", pagg. 558 e seguenti, sostiene che qualora il reddito da recesso dalla società

semplice sia costituito solo da taluni beni, esempio fabbricati posseduti da più di cinque anni, stante il fatto che la vendita di tali beni non dà luogo a un reddito imponibile, l'operazione risulta irrilevante ai fini delle imposte sui redditi.

<sup>31</sup> M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Giuffrè, 2006, pagg. 745 e seguenti.

<sup>32</sup> G. Ranocchi, in "Forum Fiscale" de "Il Sole-24 Ore", cit., pag. 27. L'Autore aggiunge inoltre che: "Non dimentichia-

La quota riferibile al sig. Bianchi, in ragione della sua partecipazione al 30% al capitale sociale, sarà quindi  $30.000 \times 30\% = 9.000$ .

Sterilizzando la componente "patrimoniale", è oggetto di tassazione separata (oppure ordinaria per opzione, essendo la società Domus S.n.c costituita da più di cinque anni) il seguente valore:

Sig. Bianchi - "differenza da recesso"	Euro
Quota socio sig. Bianchi (= 30.000 x 30%)	9.000
Quota capitale (= 16.000 x 30%)	- 4.800
Utili fiscali esercizi precedenti	- 1.350 (= 4.500 x 30%)
<b>Totale</b>	<b>2.850</b>

Definito l'imponibile, la tassazione potrà seguire le distinte soluzioni prospettate precedentemente:

- se si ritiene che il reddito sia di **capitale**, la plusvalenza del socio sarà imponibile al 40%, in quanto partecipazione qualificata (se si fosse trattato di partecipazione non qualificata si dovrebbe applicare la ritenuta secca del 12,50% su 2.850). La plusvalenza sarà quindi tassabile per  $1.140 = 2.850 \times 40\%$ ;
- se si ritiene che il reddito sia **d'impresa**, la plusvalenza del sig. Bianchi sarà tassata interamente in maniera separata compilando il

Quadro RM, salvo l'opzione per la tassazione ordinaria, nel Quadro RN.

Ai fini del Modello UNICO, il reddito da recesso come sopra determinato potrà alternativamente essere imputato in due quadri<sup>33</sup>: nel Quadro RM, se il signor Bianchi sottoponga tale reddito a tassazione separata, oppure nel Quadro RN, se lo stesso voglia optare per la tassazione ordinaria, previa rinuncia nel Quadro RM alla tassazione separata. La compilazione del Modello UNICO sarà quindi la seguente.

**1ª teoria: REDDITO DI CAPITALE**

**Ipotesi di tassazione (naturale) separata: quadro RM**

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM3	F	07	1.140	
	RM4				
	RM5				
	RM6				
	RM7				

Reddito di capitale: lettera F

**1ª teoria: REDDITO DI CAPITALE**

**Ipotesi di opzione per la tassazione ordinaria: quadro RN**

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM3				
	RM4				
	RM5				
	RM6				
	RM7				

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, FG e RH	Opzione per la tassazione ordinaria
			X
			1.140

mo, tra l'altro, che la riforma fiscale sposa una logica di sostanziale allineamento della tassazione dei redditi 'da partecipazione', siano essi di capitale (utili) che speculativi (capital gain); in tal senso, infatti, per gli utili di partecipazione (artt. 44 e seguenti del nuovo Tuir) sono fissate regole di tassazione sostanzialmente simili a quelle previ-

ste per i plusvalori da cessione di partecipazioni (capital gain - artt. 67 e 68 del nuovo Tuir): tassazione definitiva al 12,5 per cento per le non qualificate, imposizione ordinaria sul 40 per cento del reddito per le qualificate".

<sup>33</sup> Si deve rammentare che alcuni interpretando letteralmente il reddito in questione come "reddito di partecipazione"

Diversamente, qualora il reddito plusvalente fosse inteso quale reddito d'impresa, il Modello UNICO andrebbe compilato, alternativamente, come segue:

**2ª teoria: REDDITO D'IMPRESA**

**Ipotesi di tassazione (naturale) separata: quadro RM**

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM3	F	07	2.850	
	RM4				
	RM5				
	RM6				
	RM7				

Reddito di impresa:  
lettera F

**2ª teoria: REDDITO D'IMPRESA**

**Ipotesi di opzione per la tassazione ordinaria: quadro RN**

Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM3				
	RM4				
	RM5				
	RM6				
	RM7				

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef)	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	
			2.850

La soluzione ora prospettata, che intende il reddito da recesso come reddito d'impresa, è, tuttavia, criticabile anche dalla prospettiva della compilazione del Modello UNICO. Ci chiediamo, infatti, cosa potrebbe accadere nel caso in cui il signor Bianchi fosse titolare oltre che di reddito di impresa, da indicare nel Quadro RM, anche di perdite della medesima categoria omogenea che, stante all'art. 8, comma 3, del Tuir, potrebbe compensare<sup>34</sup>.

È possibile utilizzare per questa manovra il Quadro RM? E come indicare la perdita da reddito di impresa se non nettizzando il reddito da imputare? E, nell'ipotesi che non vi fosse capienza e la perdita generata da reddito di impresa non trovasse contenimento nel reddito da recesso, come si potrebbe risolvere il quadro da UNICO? In merito le istruzioni ministeriali non offrono soluzioni specifiche.

**7. La prospettiva della società**

Prima del recente intervento dell'Agenzia in commento, si dibatteva sul corretto trattamento tributario e contabile da assegnare alla differenza di recesso, emergente dalla liquidazione della quota al socio.

Vediamo brevemente le soluzioni contabili proposte anteriormente al chiarimento offerto dalla ris. n. 64/E del 2008.

Le ipotesi di soluzione contabile alla fattispecie sono essenzialmente quattro, considerando la differenza di recesso come:

il reddito da recesso è qualificato d'impresa deve essere possibile imputare a quest'ultimo perdite d'impresa anche se il reddito non confluisce in RH".

hanno proposto di collocarlo nel Quadro RH. In merito P. Meneghetti, *Unico 2006 - SP e PF - Dalle liquidazioni al recesso del socio-società di persone in controluce sulle operazioni straordinarie*, in "Il Sole-24 Ore" - "Guida alle Novità Fiscali", edizione n. 4 del 1° maggio 2006, afferma: "nel silenzio delle istruzioni ministeriali, è preferibile evitare il Quadro RH poiché questo quadro accoglie sì i redditi da partecipazione, ma in quanto quantificati dalla società e per i soci che esistono a fine esercizio".

<sup>34</sup> Su questa problematica è intervenuto P. Meneghetti, *Il recesso del socio trascina le perdite*, in "Il Sole-24 Ore" del 9 maggio 2006, n. 125, affermando: "le perdite d'impresa societaria in contabilità ordinaria sono utilizzabili solo per abbattere redditi d'impresa e in assenza di questi ultimi sono riportabili negli esercizi successivi, non oltre il quinto. La somma algebrica di redditi d'impresa partecipativi con perdite d'impresa partecipative avviene, di solito, nel quadro RH dove sono previsti righe specifici. Ma se

- **costo:** una prima soluzione suggerisce di iscrivere un onere straordinario, vale a dire una sopravvenienza passiva. La critica mossa a questa interpretazione sta nel fatto che la sopravvenienza suddetta può essere sostenuta con riferimento alla quota di utili della società in corso di formazione al momento del recesso, ma risulta difficilmente applicabile per interpretare la valorizzazione dei plusvalori latenti esistenti nel patrimonio sociale;
- **avviamento:** una soluzione contabile alternativa consiste nell'iscrizione di un costo pluriennale nell'attivo di bilancio della società quale fosse un *intangibile*, vale a dire un valore di **avviamento** a rappresentazione dei plusvalori emergenti al momento di fuoriuscita del socio recedente. La soluzione ora rammentata è critica-bile in quanto il costo, non essendo sostenuto dalla società, non è iscrivibile<sup>35</sup>, non è quantificabile<sup>36</sup> e non garantisce futuri benefici all'impresa;
- **riduzione di riserve:** si verrebbe a rivalutare i beni dell'attivo con, in contropartita, la diminuzione delle riserve senza alcun riflesso sul conto economico. Tale argomentazione è suggerita dal Principio contabile OIC n. 28, che si occupa del caso di una società di capitali e limitatamente all'ipotesi in cui siano disponibili riserve di capitale per coprire la differenza da recesso<sup>37</sup>. Le riserve in parola vanno utilizzate a rimborso della differenza da recesso rispetto al valore nominale della quota al fine di tutelare l'integrità del capitale ed evitare una riduzione dello stesso oltre i limiti previsti dal codice civile;
- **riduzione del costo della partecipazione degli altri soci:** un'ultima soluzione è rappre-

sentata dall'ipotesi di considerare la differenza da recesso come un'anticipazione da parte della società per conto dei soci non recedenti. Contabilmente la posta da accendere si sostanzerebbe in un credito verso i soci superstiti.

La recente ris. n. 64/E del 2008 chiarisce quale sia il corretto comportamento contabile riferibile alle somme erogate al socio affermando che "a seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società procederà quindi per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione all'annullamento della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili che di capitale spettanti al socio". Tali importi, non transitando per il conto economico, non avranno alcuna rilevanza reddituale, nemmeno da una prospettiva fiscale.

La "differenza di recesso", invece, essendo originata da elementi di natura economica, quali, ad esempio, le plusvalenze latenti, l'avviamento e gli utili in corso di formazione, costituisce un costo di competenza del conto economico della società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota.

Gli utili, in corso di formazione alla data del recesso, congiuntamente a quelli conseguiti nella restante parte dell'esercizio, sono invece tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti<sup>38</sup>.

Il costo da recesso suddetto dovrebbe avere natura straordinaria dal momento che la sua origine non deriva dalla gestione caratteristica, ovvero dall'attività economica svolta continuativamente dalla società.

### 7.1. Una esemplificazione

Riprendendo l'esempio visto precedentemente, relativo al socio, gli effetti in capo alla società saranno i seguenti:

Valore liquidato al socio uscente di cui	9.000 (= 30.000 * 30%)
Capitale netto	- 4.800 (= 16.000 * 30%)
Riserve di utili esercizi precedenti	- 1.200 (= 4.000 * 30%)
Differenza	= 3.000

<sup>35</sup> Da una prospettiva ragionieristica si verrebbe a scardinare uno dei principi fondamentali della partita doppia, allorché ci si impone di contabilizzare solo scambi tra la società e terze economie: si deve, infatti, osservare che il socio non si pone nei confronti dell'impresa partecipata come un terzo bensì come la controparte di una transazione "interna" in cui non è così immediato distinguere il socio dalla società.

<sup>36</sup> Si deve osservare, infatti, che il costo suddetto non è sostenuto dalla società volontariamente ma per imposizione di legge, da cui ne deriva una intrinseca difficoltà valutativa.

<sup>37</sup> Il Principio contabile citato afferma, infatti, che "nel caso di recesso e mancato collocamento presso terzi delle su azioni ai sensi della procedura di cui all'art. 2437-*quater* c.c., le azioni vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c."

<sup>38</sup> Si veda anche M. Del Fabbro-M. Pezzetta, *Recesso del socio nelle società di persone*, in "Contabilità, Finanza e Controllo" n. 4/2008, pag. 379.

Contabilmente la società ha un costo di 3.000 contro un utile rilevato dal socio di 2.850, in quanto la società calcola il costo facendo riferimento ai valori contabili, mentre il socio considera il prezzo di acquisto della quota. Evidentemente, avendo basi valutative diverse, i valori sono conseguentemente diversi.

## 8. Trattamento fiscale per la società

La risoluzione commentata si esprime anche relativamente al corretto comportamento da adottare in merito alla deducibilità delle somme corrisposte a titolo di “differenza di recesso”, altra questione su cui non vi era ancora una definitiva certezza.

Nell'ordinamento tributario, infatti, come si è detto, non vi era una posizione univoca sulla problematica ora affrontata, ma si potevano distinguere due tesi maggioritarie, in risposta ad altrettanti interpelli forniti dall'Agenzia delle Entrate<sup>39</sup>.

Una **prima interpretazione** intransigente – sostenuta in una DRE della Regione Lombardia del 2005 – riteneva che il recesso del socio fosse una mera operazione sul capitale, senza ripercussioni sul conto economico, con sostanziale indeducibilità dal reddito d'impresa della “differenza da recesso”. La motivazione di ciò si concretizzerebbe nel fatto che gli atti tra società e soci, essendo interni, non sono produttivi di reddito. Le somme pagate, quindi, non rappresentando uno scambio con terze economie, non soddisferebbero il requisito di inerenza di cui all'art. 109 del Tuir<sup>40</sup>, e sarebbero, pertanto, indeducibili.

Più favorevolmente una **seconda tesi** – rinvenibile in una DRE della Regione Campania del 2003<sup>41</sup> – prevedeva la possibilità di dedurre la differenza di recesso sulla base del principio di simmetria e divieto di imposizione di cui all'art.

<sup>39</sup> Per approfondimenti si veda L. Lovecchio, *Recesso al buio per le società di persone*, in “Il Sole-24 Ore” del 24 ottobre 2005.

<sup>40</sup> L'articolo citato, al comma 5, dispone che: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

<sup>41</sup> Nello stesso senso si rimanda alla circ. n. 98/E del 17 maggio 2000, *cit.*, circ. n. 189/E del 21 settembre 1999 (in banca dati “fisconline”) e ris. n. 127/E del 24 maggio 1995 (in banca dati “fisconline”).

163 del Tuir: ciò che è tassato in capo al socio deve poter essere deducibile per la società.

In precedenza va segnalato che nelle istruzioni ministeriali al Quadro RK del Modello UNICO SP 2000 e 2001 era previsto che le somme eventualmente liquidate al socio receduto, oppure agli eredi, fossero componenti negative deducibili per la società.

Stranamente, a partire dalle istruzioni 2002, tale riferimento è scomparso rimanendo, invece, valido per i soli eredi e per essere, infine, depennato anche quest'ultimo dalle istruzioni del Modello UNICO 2004.

Abbiamo verificato le istruzioni di UNICO SP 2008, ma non ci risultano particolari novità da segnalare.

Sulla questione è quindi intervenuta la recente risoluzione in commento, considerando che la componente di natura reddituale – la “differenza di recesso” – costituisce un costo deducibile dal reddito della società in quanto:

- le plusvalenze e l'avviamento, una volta realizzati, saranno tassati in capo ai soci superstiti quali componenti positivi di reddito;
- gli utili in corso di formazione alla data di recesso, congiuntamente a quelli conseguiti nell'esercizio, saranno tassati per trasparenza in capo ai medesimi soggetti.

Il suddetto costo è quindi deducibile per la società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota<sup>42</sup>. Essendo tassato in capo al socio recedente quale reddito, per simmetria, si tratta di un costo deducibile per la società; ove così non fosse si concretizzerebbe un caso di doppia tassazione del medesimo reddito.

## 9. Eventuale impatto Irap sulla “differenza di recesso”

La risoluzione commentata nulla dice in merito all'eventuale tassazione Irap della “differenza di recesso”. Abbiamo già affermato che la collocazione più consona della componente reddituale, afferibile al pagamento delle somme al socio uscente, sia da indicare nella zona straordinaria del conto economico.


Come noto, alla luce delle novità contenute nell'art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [dovute all'art. 1, comma 50, lettera a), L. 24 dicembre 2007, n. 244] la base imponibile Irap

<sup>42</sup> Anche se le somme vengono erogate successivamente. Si rimanda a G.P. Tosoni, *op. cit.*

viene calcolata per sottrazione delle lettere *A* - *Valore della produzione* e *B* - *Costi della produzione* del conto economico, eccetto le voci

dell'area straordinaria correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi<sup>43</sup>.

**Determinazione imponibile Irap**



La componente reddituale del recesso è costituita da plusvalenze latenti, dall'avviamento, dagli utili in corso di formazione nell'anno di cessazione e dalle eventuali riserve in sospensione d'imposta distribuite.

In merito a ciò osserviamo che le plusvalenze latenti sono tassabili Irap, se realizzate in un'operazione ordinaria, oppure sono neutrali, e quindi non tassabili Irap, se realizzate all'interno di un'operazione straordinaria. L'avviamento, invece, è escluso dall'Irap in quanto la plusvalenza da realizzo, ad essa riferibile non sarà imponibile.

Relativamente agli utili corrisposti al socio si devono premettere due osservazioni:

- l'Irap è di competenza della sola società e non del socio, pertanto non si ripropone il problema della doppia imposizione, che abbiamo già evidenziato ai fini Irpef;
- l'imponibile Irap è determinato con riferimento al valore della produzione e non all'utile. Trattandosi di una società di persone il valore aggiunto prodotto dal socio è pressoché iden-

tificabile nel lavoro prestato che, come noto, non è deducibile dal reddito d'impresa.

Da una lettura del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell'Irap, non pare consentito all'impresa dedurre, per la parte riferibile alla differenza che riguarda gli utili in formazione, le spese afferenti alle quote di valore aggiunto, corrisposte al socio in caso di recesso<sup>44</sup>.

In conclusione ci pare che il trattamento Irap della "differenza di recesso" non sia un'operazione semplice e così immediata, ma obblighi la società a monitorare con attenzione le diverse componenti reddituali con cui la stessa è costituita.

Per rendere più agevole quanto sinora detto si veda lo schema di sintesi riportato nella pagina seguente.

**10. Conclusioni**

Mentre pare pacifico che la differenza da recesso costituisca costo per la società, non così evidente a noi pare l'inquadramento del reddito del socio che recede, se tale reddito sia di impresa o di capitale.

Noi siamo dell'avviso che si tratti di reddito di capitale; la maggioranza degli interpreti ritiene, invece, trattarsi di reddito d'impresa, sempre. Siamo confidenti che la nostra tesi trovi alla fine accoglimento.

<sup>43</sup> Si rimanda all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone "I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi".

<sup>44</sup> R. Viviani, *Recesso del socio di S.n.c.*, in "Contabilità e Bilancio", "Il Sole-24 Ore" n. 6 del 1° aprile 2008, pagg. 19 e seguenti.

*Trattamento Irap della “differenza di recesso”*

